



GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 02/11/2012

=====

ADDI' 02/11/2012 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

POLVERINI	Renata	Presidente	DI PAOLANTONIO	Pietro	Assessore
CIOCCHETTI	Luciano	Vice Presidente	FORTE	Aldo	"
ARMENI	Fabio	Assessore	MALCOTTI	Luca	"
BUONTEMPO	Teodoro	"	SANTINI	fabiana	"
CANGEMI	Giuseppe Emanuele	"	ZEZZA	Maria	"
CETICA	Stefano	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

***** OMISSIS

ASSENTI: TUTTI PRESENTI

DELIBERAZIONE N. 527

Oggetto:

Fusione dell'IPAB Conservatorio S. Caterina della Rosa ai Funari, dell'IPAB Opera Pia Asilo della Patria, dell'IPAB Conservatorio di S. Eufemia, nell'IPAB Istituti Riuniti di Assistenza Sociale-Roma Capitale.



527 - 2 NOV. 2012 M

Oggetto: Fusione dell'IPAB Conservatorio S. Caterina della Rosa ai Funari, dell'IPAB Opera Pia Asilo della Patria, dell'IPAB Conservatorio di S. Eufemia, nell'IPAB Istituti Riuniti di Assistenza Sociale - Roma Capitale.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta della Presidente

- VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
- VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e s.m.i. recante: "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";
- VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e s.m.i. avente ad oggetto: "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale";
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9 concernente: "Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di beneficenza pubblica e del relativo personale";
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616 recante: "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975 n. 282", con particolare all'art. 14 "Persone giuridiche private";
- VISTI gli articoli 10 e 30 della legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- VISTO il decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 recante: "Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328";
- VISTO l'atto di organizzazione del Direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio n. A00141 del 13 gennaio 2012: "Vigilanza sull'attività amministrativa delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza";
- VISTO lo statuto vigente dell'IPAB Conservatorio S. Caterina della Rosa ai Funari, approvato con delibera di Giunta regionale 14 maggio 1996 n. 3734;
- VISTO lo statuto vigente dell'IPAB Opera Pia Asilo della Patria, approvato con delibera di Giunta regionale 6 agosto 2004 n. 758;
- VISTO lo statuto vigente dell'IPAB Conservatorio di S. Eufemia, approvato con delibera di Giunta regionale 2 dicembre 1997 n. 7493;
- VISTA la nota del Sindaco di Roma Capitale n. 20572 del 30 marzo 2011;



527 - 2 NOV. 2012 R

- VISTO il decreto del Presidente della Regione T0027 del 12 febbraio 2009, avente ad oggetto: Rinnovo Consiglio di Amministrazione dell'IPAB Conservatorio S. Caterina della Rosa ai Funari;
- VISTO il decreto del Presidente della Regione T00102 del 1 marzo 2012, avente ad oggetto: Rinnovo Consiglio di Amministrazione dell'IPAB Opera Pia Asilo della Patria;
- VISTO il protocollo di intesa in materia di politiche sociali del 29 gennaio 2010 tra il Comune di Roma e l'IPAB Conservatorio S. Caterina della Rosa ai Funari;
- VISTO il verbale di intesa del 28 marzo 2012, sottoscritto dai rappresentanti legali delle IPAB Conservatorio S. Caterina della Rosa ai Funari, Conservatorio di S. Eufemia e Opera Pia Asilo della Patria;
- VISTA la nota n. 23007 del 2 aprile 2012 del Vice Sindaco di Roma Capitale avente ad oggetto: "Proposta di fusione delle IPAB Asilo della Patria e Conservatorio di S. Eufemia con l'IPAB Conservatorio S. Caterina della Rosa".
- VISTA la delibera della Commissione Amministratrice dell'IPAB Conservatorio di S. Eufemia n. 4 del 2 aprile 2012, avente ad oggetto: "Proposta di fusione dell'IPAB Conservatorio di S. Eufemia con l'IPAB Conservatorio S. Caterina della Rosa e contestuale approvazione della proposta dello statuto della nuova IPAB nascente dalla fusione denominata Istituti Riuniti di Assistenza Sociale - Roma Capitale";
- VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'IPAB Asilo della Patria n. 7 del 2 aprile 2012, avente ad oggetto: "Proposta di fusione dell'IPAB Asilo della Patria con l'IPAB Conservatorio S. Caterina della Rosa e contestuale approvazione della proposta dello statuto della nuova IPAB nascente dalla fusione denominata Istituti Riuniti di Assistenza Sociale - Roma Capitale";
- VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'IPAB Conservatorio S. Caterina della Rosa ai Funari n. 30 del 2 aprile 2012, avente ad oggetto: "Proposta di fusione dell'IPAB Conservatorio S. Caterina della Rosa con le IPAB Conservatorio di S. Eufemia e Opera Pia Asilo della Patria e contestuale approvazione della proposta dello statuto della nuova IPAB nascente dalla fusione denominata Istituti Riuniti di Assistenza Sociale - Roma Capitale";
- VISTA la nota dell'IPAB Conservatorio S. Caterina della Rosa n. 690 del 4 aprile 2012 concernente: " Richiesta di parere ai sensi dell'articolo 62 della Legge 17 luglio 1890 n. 6972 in merito alla proposta di fusione delle IPAB denominate Asilo della Patria e Conservatorio di S. Eufemia con l'IPAB denominata Conservatorio S. Caterina della Rosa e contestuale approvazione della proposta dello Statuto della nuova IPAB nascente dalla fusione, denominata Istituti Riuniti di Assistenza Sociale - Roma Capitale";



- VISTA la nota n. 47430 del 4 luglio 2012 del Vice Sindaco di Roma Capitale avente ad oggetto: "Emissione di parere ai sensi dell'art. 62 della Legge 17 luglio 1890, n. 6972 in merito alla proposta di fusione delle IPAB denominate Asilo della Patria e Conservatorio di S. Eufemia con l'IPAB denominata Conservatorio S. Caterina della Rosa e contestuale approvazione della proposta di Statuto della nuova IPAB nascente dalla fusione, denominata Istituti Riuniti di Assistenza Sociale - Roma Capitale";
- VISTA la nota della direzione regionale Attività della Presidenza n. 321775 del 20 luglio 2012 avente ad oggetto: "Proposta di fusione IPAB Conservatorio S. Caterina della Rosa - Opera Pia Asilo della Patria - Conservatorio di S. Eufemia";
- VISTA la nota della direzione regionale Attività della Presidenza n. 326519 del 24 luglio 2012, concernente: "Proposta di fusione IPAB Conservatorio S. Caterina della Rosa - Opera Pia Asilo della Patria - Conservatorio di S. Eufemia, invio verbale";
- VISTA la nota dell'IPAB Conservatorio S. Caterina della Rosa n. 1253 del 25 luglio 2012: "approvazione verbale proposta di fusione Conservatorio S. Caterina della Rosa - Opera Pia Asilo della Patria - Conservatorio di S. Eufemia";
- VISTA la nota dell'IPAB Opera Pia Asilo della Patria n. 143/2012/P del 25 luglio 2012: "approvazione verbale proposta di fusione Conservatorio S. Caterina della Rosa - Opera Pia Asilo della Patria - Conservatorio di S. Eufemia";
- VISTA la nota dell'IPAB Conservatorio di S. Eufemia n. 147 di 25 luglio 2012: "approvazione verbale proposta di fusione Conservatorio S. Caterina della Rosa - Opera Pia Asilo della Patria - Conservatorio di S. Eufemia";
- VISTA la nota del Dipartimento Promozione dei Servizi Sociali e della Salute di Roma Capitale n. 54431 del 1 agosto 2012 concernente: Trasmissione parere commissione tecnica sulla proposta di fusione dell'IPAB Conservatorio S. Caterina della Rosa con le IPAB Conservatorio di S. Eufemia e Opera Pia Asilo della Patria e contestuale approvazione della proposta dello Statuto della nuova IPAB nascente dalla fusione, denominata Istituti Riuniti di Assistenza Sociale - Roma Capitale;
- PRESO ATTO della proposta del Sindaco di Roma Capitale (nota n. 20572 del 30 marzo 2011) di procedere all'unificazione dell'IPAB Conservatorio S. Caterina della Rosa con le IPAB Conservatorio di S. Eufemia e Opera Pia Asilo della Patria, al fine di ridurre l'eccessiva frammentazione delle IPAB presenti nei territori di Roma Capitale ed acquisire risorse aggiuntive da immettere nella rete cittadina dei servizi alla persona, in coerenza con le finalità statutarie delle IPAB originarie;
- CONSIDERATO che la legislazione vigente (art. 10 comma 1 lettera f) legge 328/2000; art. 19 d.lgs.207/2001), per incentivare e potenziare la prestazione di servizi alla persona e garantire l'obiettivo di un'efficace ed efficiente gestione, favorisce i processi di fusione delle IPAB ai fini della loro riorganizzazione, fermo restando il rispetto delle finalità istituzionali disciplinate dagli originari statuti e



527 r 2 NOV. 2012 m

tavole di fondazione anche con riguardo alle categorie dei soggetti destinatari dei servizi e degli interventi e all'ambito territoriale di riferimento;

ESAMINATA

la proposta dello Statuto della nuova IPAB nascente dalla fusione denominata Istituti Riuniti di Assistenza Sociale - Roma Capitale, come modificata in esito all'incontro congiunto del 24 luglio 2012 tra i dirigenti e funzionari della direzione regionale competente, i rappresentanti legali delle IPAB originarie ed il responsabile dello Staff Vice Sindaco di Roma Capitale;

RITENUTO

che nella fattispecie in esame sussistono i presupposti richiesti dalla legge in ordine al rispetto delle finalità istituzionali delle IPAB originarie, anche con riguardo alle categorie dei soggetti destinatari dei servizi e degli interventi e all'ambito territoriale di riferimento;

RITENUTO

che la fusione in esame favorisce la riorganizzazione e l'attualizzazione delle attività assistenziali svolte dalla IPAB originarie ai fini del miglioramento dell'efficienza e della qualità dei servizi erogati e favorisce risparmi di spesa anche attraverso la riduzione degli organi amministrativi;

PRESO ATTO

di quanto evidenziato nel parere della Commissione tecnica del Dipartimento Promozione dei Servizi Sociali e della Salute di Roma Capitale (nota n. 53531 del 27 luglio 2012) secondo cui "La parziale coincidenza dei componenti degli organi di amministrazione delle IPAB in questione risulta espressione delle funzioni di alta amministrazione assegnate dalla normativa vigente al Sindaco di Roma e non risulta pregiudizievole dell'autonoma volontà delle tre Istituzioni, atteso che la fusione è volta ad assicurare la piena attuazione delle finalità statutarie e che i procedimenti di fusione delle IPAB sono espressamente stabiliti dalla normativa vigente e in particolare dall'art. 19 del D.Lgs. 207/2001 che ne prevede anzi l'incentivazione e la promozione proprio ai fini del raggiungimento degli obiettivi e delle finalità di cui alla legge 328/2000";

RITENUTO

pertanto di autorizzare:

- la fusione dell'IPAB Conservatorio S. Caterina della Rosa con le IPAB Conservatorio di S. Eufemia e Opera Pia Asilo della Patria;
- l'istituzione della nuova IPAB nascente dalla fusione denominata "Istituti Riuniti di Assistenza Sociale - Roma Capitale";
- l'estinzione delle IPAB originarie, all'atto dell'istituzione della nuova IPAB Istituti Riuniti di Assistenza Sociale - Roma Capitale;
- la successione del personale, del patrimonio e di tutti i contratti e i rapporti giuridici pendenti, attivi e passivi, dalle IPAB originarie alla nuova IPAB Istituti Riuniti di Assistenza Sociale - Roma Capitale;

RITENUTO

di approvare lo statuto della nuova IPAB Istituti Riuniti di Assistenza Sociale - Roma Capitale - nel testo risultante dalle modifiche riportate nel verbale della riunione relativa al progetto di fusione del 24 luglio 2012, di cui all'allegato "A" che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;



527 L-2 NOV. 2012 *br*

RITENUTO di disporre che:

- nelle more del perfezionamento del procedimento di fusione i legali rappresentanti delle IPAB Conservatorio di S. Eufemia e Opera Pia Asilo della Patria sono tenuti a consegnare al legale rappresentante dell'IPAB Conservatorio S. Caterina della Rosa, capofila della fusione, l'atto di ricognizione, aggiornato alla data di trasmissione, del patrimonio, dei rapporti giuridici pendenti e del personale dell'Ente.

- Il legale rappresentante della nuova IPAB Istituti Riuniti di Assistenza Sociale - Roma Capitale' IPAB è tenuto ad effettuare presso le competenti Conservatorie dei Registri Immobiliari, entro 30 giorni dall'insediamento, le volture e trascrizioni patrimoniali, richieste dalla legge per l'acquisto delle proprietà soggette a pubblicità immobiliare;

CONSIDERATO che la presente deliberazione non è soggetta alla concertazione con le parti sociali;

per le motivazioni di cui in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto

all'unanimità

DELIBERA

1. di autorizzare la fusione dell'IPAB Conservatorio S. Caterina della Rosa con le IPAB Conservatorio di S. Eufemia e Opera Pia Asilo della Patria e l'istituzione della nuova IPAB nascente dalla fusione denominata "Istituti Riuniti di Assistenza Sociale - Roma Capitale";
2. di autorizzare l'estinzione delle IPAB originarie all'atto dell'istituzione della nuova IPAB Istituti Riuniti di Assistenza Sociale - Roma Capitale;
3. di autorizzare l'istituzione della nuova IPAB nascente dalla fusione denominata "Istituti Riuniti di Assistenza Sociale - Roma Capitale";
4. di autorizzare la successione del personale, del patrimonio e di tutti i contratti e i rapporti giuridici pendenti, attivi e passivi, dalle IPAB originarie alla nuova IPAB Istituti Riuniti di Assistenza Sociale - Roma Capitale;
5. di approvare lo statuto della nuova IPAB Istituti Riuniti di Assistenza Sociale - Roma Capitale - nel testo risultante dalle modifiche riportate nel verbale della riunione relativa al progetto di fusione del 24 luglio 2012 - di cui all'allegato "A" che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
6. di disporre che:
 - nelle more del perfezionamento del procedimento di fusione i legali rappresentanti delle IPAB Conservatorio di S. Eufemia e Opera Pia Asilo della Patria sono tenuti a consegnare al legale rappresentante dell'IPAB Conservatorio S. Caterina della Rosa, capofila della fusione, l'atto di ricognizione, aggiornato alla data di trasmissione, del patrimonio, dei rapporti giuridici pendenti e del personale dell'Ente.



527 F 2 NOV. 2012 OR

- Il legale rappresentante della nuova IPAB Istituti Riuniti di Assistenza Sociale - Roma Capitale" IPAB è tenuto ad effettuare presso le competenti Conservatorie dei Registri Immobiliari, entro 30 giorni dall'insediamento, le volture e trascrizioni patrimoniali, richieste dalla legge per l'acquisto delle proprietà soggette a pubblicità immobiliare.

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

LA PRESIDENTE : F.to Renata POLVERINI
IL SEGRETARIO : F.to Paolo IACONIS

ROMA 5 NOV. 2012





L'ALLEGATO E' COMPOSTO DI N-13 PAGINE

Res. n. 527

ALLEG. alla DELIB. N. **527**
DEL **2 NOV. 2012**



ALLEGATO "A"



**ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA SOCIALE
"ROMA CAPITALE"
IN ROMA**

STATUTO

ARTICOLO 1

CENNI STORICI - DENOMINAZIONE E SEDE

L'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza denominata "Istituti Riuniti di Assistenza Sociale - Roma Capitale" ha sede nella Città di Roma e trae la sua origine dalla fusione delle seguenti Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza:

a) Asilo della Patria

Durante la Prima Guerra Mondiale, il Comitato Romano di Organizzazione Civile, presieduto dal Pro Sindaco del Comune di Roma Senatore Adolfo Apolloni, decise, per aiutare ed alleviare situazioni particolarmente disagiate di figlioli di molti soldati partiti per il fronte, di dare vita ad una struttura chiamata Asilo della Patria, per accogliere, nutrire, educare ed istruire minori in stato di particolare bisogno, figli di molti soldati lontani per difendere la Patria. Finita la guerra, viste le gravi situazioni famigliari di molti minori per la morte di uno od entrambi i genitori a causa della guerra e della epidemia di spagnola, venne deciso di consolidare l'Asilo della Patria, che nel 1920 venne eretto in Ente Morale affinché continuasse - quale IPAB (Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza) - a svolgere l'attività istituzionale, di assistenza pubblica a minori riconosciuti dalle autorità socio-sanitarie in stato di bisogno socio-economico-familiare



b) Conservatorio di Santa Eufemia

Il Conservatorio di Santa Eufemia istituito in Roma sotto il nome delle "Zitelle Sparse" da due parroci della Città, Don Giovanni Battista Bellobono e Don Paolo Ciccio nell'anno 1585 ed ampliato in seguito ad elargizioni e lasciti di benefattori, ha per iscopo di accogliere, qualora ne abbia i mezzi disponibili, le fanciulle povere, anche non legittime, orfane, di onesta vita e prive di appoggio, ricoverarle, mantenerle, educarle, istruirle e renderle atte all'esercizio di una professione conveniente alla loro educazione;

Con l'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza:

c) Conservatorio di Santa Caterina della Rosa.

Il Conservatorio Santa Caterina della Rosa fu fondato tra il gennaio 1560 e il dicembre 1564, in concomitanza con la riedificazione della Chiesa di Santa Caterina dei Funari ad opera del Cardinal Federico Cesi. Come si legge nella Bolla di Pio IV, il Conservatorio era destinato a "zitelle figliole per lo più di cortigiane o di donne di mala vita e persone di estrema povertà, le quali o per la poca cura de' loro partenti o per l'angustie della povertà, o per lo malo esempio domestico delle loro madri impure, facilmente poteva scapitare dell'onestà". Scopo del Conservatorio era, dunque, eliminare la prostituzione tra le ragazze romane in età compresa fra i dieci e i dodici anni; nella Roma cinquecentesca la prostituzione era diventata, infatti, un fenomeno dilagante. L'assegnazione della Chiesa al Conservatorio avvenne ad opera di Paolo IV e dipese dal fatto che Santa Caterina era Patrona delle donne giovani e nubili. In realtà il Conservatorio deriva dalla "Compagnia delle Vergini Miserabili" fondata da Sant'Ignazio di Loyola tra la fine del 1538 e i primi mesi del 1541, periodo in cui visse nei pressi della Chiesa di Santa Caterina dei Funari, e approvata da Paolo III con Bolla papale nel 1543.

L'IPAB, fatta salva la possibilità di istituirc mediante apposite deliberazioni dell'organo di amministrazione eventuali ed ulteriori sedi secondarie, operative e amministrative, istituisce la propria sede legale in Roma, Via Giuseppe Antonio Guattani, 17, assumendo quale proprio simbolo l'antica effigie, raffigurante la ruota del martirio di Santa Caterina della Rosa e collocata presso l'omonima Chiesa di proprietà dell'Istituzione.

Le strutture socio-educative-assistenziali già istituite presso le IPAB da cui traggono origine gli "Istituti Riuniti di Assistenza Sociale - Roma Capitale" mantengono





denominazione originaria delle rispettive istituzioni e vengono annoverate nel patrimonio indisponibile dell'Ente.

Al fine di valorizzare i compendi storici-monumentali denominati "Chiesa di Santa Caterina della Rosa" e "Cripta di Santa Martina", promuovere la fruizione dei beni artistici e storici di proprietà dell'IPAB e concorrere al mantenimento di una memoria condivisa sul ruolo delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza nell'arte, nella società e nella storia della Città di Roma, gli stessi, pure annoverati nel patrimonio indisponibile dell'Ente, vengono destinati a sede della Collezione permanente di arte dell'IPAB, nonché per attività di natura culturale, sociale e istituzionale coerenti con gli scopi dell'IPAB stessa.

ARTICOLO 2

FINALITA' ISTITUZIONALI

Gli "Istituti Riuniti di Assistenza Sociale - Roma Capitale", tenute presenti sia le originarie tavole di fondazione che le precedenti disposizioni statutarie delle suddette Istituzioni, si prefiggono i seguenti scopi:

- a) partecipare alla programmazione cittadina del sistema integrato di interventi e servizi sociali di Roma Capitale, ai sensi della normativa vigente e sulla base delle modalità partecipative attribuite ai vari livelli istituzionali, in un'ottica di attuazione di politiche integrate di intervento socio-assistenziale;
- b) progettare e realizzare sul territorio di Roma Capitale, anche in partnership con altri soggetti pubblici e privati, servizi ed interventi di prevenzione, nonché di recupero, rivolti ai minori - con una particolare attenzione alla dimensione di genere - ed alle famiglie, nonché a persone anziane e a particolari categorie a rischio di esclusione, disagio e devianza sociale;
- c) contribuire alla crescita del capitale umano - sociale ed individuale - promuovendo e sostenendo attività socio-educative e di formazione, nonché interventi di sostegno psico-sociale, rivolti a bambini/e, adolescenti e giovani che risiedono in aree urbane a rischio, per condizioni ambientali, economiche e sociali, della Città di Roma;
- d) contribuire all'attivazione di politiche di contrasto dei fenomeni di marginalizzazione ed esclusione sociale in atto nel territorio di Roma Capitale, in





un'ottica di promozione dei diritti di cittadinanza sia individuale che collettiva, nei confronti delle fasce di popolazione a rischio di svantaggio sociale.

A titolo esemplificativo e non esaustivo gli "Istituti Riuniti di Assistenza Sociale - Roma Capitale" potranno in particolare:

- a) realizzare interventi a favore di minori e famiglie a rischio per assicurare loro attività di cura, canali di integrazione socio-educativa, strumenti di reinserimento attraverso ad esempio l'attuazione di servizi di tipo residenziale e semi-residenziale, l'attivazione di progetti-percorso individualizzati, l'erogazione, ove necessario, di contributi economici finalizzati al contrasto alla povertà;
- b) erogare interventi di sostegno all'educazione ed alla formazione, quali ad esempio, asili nido, scuole dell'infanzia, servizi socio-educativi-aggregativi, borse di studio per adolescenti e giovani, anche al fine di offrire occasioni per il proseguimento degli studi universitari e/o di specializzazione;
- c) ospitare ed assistere soggetti appartenenti a sotto-popolazioni a rischio di svantaggio sociale, ivi incluse donne, madri sole e persone anziane ultrasessantacinquenni, mediante ad esempio l'attuazione di servizi aperti e/o residenziali, la realizzazione di interventi di sollievo individuale e familiare, nonché ogni altro intervento complementare e sinergico volto a sostenere complessivamente le famiglie nel loro complesso;

Gli "Istituti Riuniti di Assistenza Sociale - Roma Capitale" potranno, altresì, attuare, mediante la stipula di appositi accordi di programma, contratti di servizio e convenzioni operative, tutti quegli interventi che dovessero rendersi necessari nei confronti di qualsiasi fascia di popolazione a rischio di svantaggio sociale, sulla base della programmazione dei servizi sociali varata da Roma Capitale e delle relative risorse finanziarie messe a disposizione dai competenti Assessorati e Dipartimenti a tal fine.





ARTICOLO 3
PATRIMONIO E RISORSE

I mezzi con cui gli "Istituti Riuniti di Assistenza Sociale - Roma Capitale" perseguono gli scopi istituzionali consistono nel patrimonio immobiliare indisponibile, in quanto destinato a sede di prestazione dei servizi socio-educativi-assistenziali di cui all'articolo 2 del presente Statuto o bene culturale tutelato ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., nelle rendite provenienti dal patrimonio immobiliare disponibile costituito da fondi urbani e agricoli, nonché da censi, canoni e titoli di Stato, tutti dettagliatamente descritti nell'allegato "A" al presente Statuto.

Concorreranno inoltre al perseguimento dei fini istituzionali gli eventuali ulteriori lasciti, oblazioni e contribuzioni a fondo perduto, a qualsiasi titolo pervenuti, nonché le rette, contributi e finanziamenti acquisiti dall'IPAB nell'ambito dello svolgimento delle proprie finalità statutarie e gli incrementi patrimoniali eventualmente realizzati attraverso l'ordinaria gestione.

ARTICOLO 4
DELL'ADESIONE

Gli "Istituti Riuniti di Assistenza Sociale - Roma Capitale", ai fini del raggiungimento degli scopi istituzionali e del perseguimento dei principi di massima efficacia ed efficienza gestionale dei servizi e delle attività di cui all'articolo 2 del presente Statuto, possono promuovere o aderire ad associazioni, fondazioni, consorzi, società di scopo ed enti, anche stranieri, che abbiano finalità analoghe o complementari, e coordinare la propria attività con questi e con quella di altri enti pubblici e/o privati che abbiano scopi complementari, al fine di ottimizzare l'impiego delle proprie risorse nell'ambito delle finalità istituzionali previste dal presente Statuto.

ARTICOLO 5
DEGLI ORGANI

Sono organi dell'Ente:

- 1) Il Consiglio di Amministrazione;
- 2) Il Presidente;
- 3) Il Collegio dei Revisori dei Conti





ARTICOLO 6

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Gli "Istituti Riuniti di Assistenza Sociale - Roma Capitale" sono amministrati da un Consiglio di Amministrazione composto di cinque membri nominati dalla Regione Lazio previa designazione da parte del Sindaco di Roma.

I componenti del Consiglio devono essere prescelti tra persone di comprovata e pluriennale esperienza nel settore dell'assistenza sociale o nell'amministrazione di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

Il Consiglio dura in carica cinque anni decorrenti dalla nomina, a prescindere dall'effettivo insediamento ed è rieleggibile senza interruzione.

L'insediamento del nuovo Consiglio è subordinato all'avvenuta sua costituzione a termine di Statuto ed al passaggio delle consegne da parte del Consiglio uscente, purchè quest'ultimo sia nella pienezza delle sue funzioni.

I Consiglieri, entro il termine perentorio di quindici giorni naturali e consecutivi dall'insediamento e passaggio delle consegne, eleggono fra loro un Presidente e un Vice Presidente.

Decorso inutilmente detto termine, i Consiglieri devono rimettere la carica a chi li ha designati ed operano, sino all'insediamento ed al passaggio delle consegne a favore del nuovo Consiglio, in regime di prorogatio, assumendo le funzioni di Presidente il Consigliere più anziano di età.

Venendo definitivamente meno uno o più Consiglieri, la vacanza deve essere subito notificata e sanata con la nomina del sostituto, il quale durerà in carica per il tempo residuo del sostituito.

Venendo temporaneamente meno uno dei Consiglieri, l'assenza è valutata dal Consiglio per le decisioni del caso.


ARTICOLO 7

DELLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie.

Le prime hanno luogo almeno una volta al mese, e in ogni caso nelle epoche stabilite dalla legge per l'approvazione del conto consuntivo, del bilancio preventivo e delle eventuali variazioni al medesimo ai sensi della normativa vigente; le altre ogni volta che lo richiedano i bisogni dell'Amministrazione sia su invito del Presidente, sia su domanda sottoscritta da





almeno due componenti il Consiglio, sia per invito delle autorità regionali, o su convocazione del Segretario Generale.

Le adunanze del Consiglio sono valide se vi partecipano almeno tre Consiglieri.

La partecipazione alle riunioni è obbligatoria.

Il Consiglio si riunisce dietro invito del Presidente, diretto o tramite il Segretario.

I membri del Consiglio di Amministrazione che senza giustificato motivo non intervengono alle riunioni per tre sedute consecutive, decadono dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione, anche su iniziativa delle autorità regionali.

Le riunioni del Consiglio si intendono validamente costituite con la presenza di almeno tre Consiglieri.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Consigliere più anziano di età.

Nel corso delle riunioni il Consiglio discute quanto di interesse dell'Ente e, ove necessario, adotta le deliberazioni del caso.

Delle riunioni deve essere redatto processo verbale, a cura del Segretario Generale o, in sua assenza, del Funzionario designato, sottoscritto da tutti i partecipanti.

ARTICOLO 8


DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO

Il Consiglio di Amministrazione determina l'indirizzo politico-amministrativo dell'Ente, mediante l'adozione dei programmi e delle direttive generali, e ne controlla l'attuazione.

In particolare il Consiglio ha competenza, a titolo esemplificativo e non limitativo, nelle seguenti materie:

- a. lo Statuto ed i Regolamenti;
- b. i bilanci (annuali e pluriennali), le relative variazioni di bilancio ed i consuntivi;
- c. la pianta organica e le relative variazioni;
- d. le convenzioni con gli enti locali, la costituzione e la modificazione di forme associative;
- e. gli atti di gestione finanziaria, ivi comprese la contrazione di mutui e l'assunzione di spese che impegnino il bilancio per uno o più esercizi;
- f. gli acquisti, le permuta e le alienazioni dei beni immobili, nonché i contratti di locazione e di comodato;



- 
- g. la stipulazione dei contratti in base alla deliberazione che ne determina i contenuti fondamentali ai sensi dell'art. 56 della legge 8.6.1990 n. 142 e s.m.i.;
- h. la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Conservatorio presso enti, aziende ed istituzioni operanti nel settore dell'assistenza pubblica;
- i. il conferimento di incarichi;
- j. l'adozione di procedure disciplinari, le assunzioni e/o licenziamenti, previa istruzione a cura del Segretario Generale;
- k. l'istruzione di apposite commissioni consultive, fissandone competenze e compiti;
- l. le attività di cui all'art. 3 dello Statuto;
- m. le autorizzazioni a stare in giudizio e le transazioni;

Per ciascuna deliberazione proposta deve essere verbalizzato il voto espresso da ciascun Consigliere, con la motivazione posta a base dell'espressione di voto, laddove richiesto dal Consigliere votante.

Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le votazioni si fanno per appello nominale o a voti segreti su richiesta espressa di un componente.

Il Consiglio può delegare ad uno specifico Consigliere una o più delle proprie attribuzioni.

Per la validità delle adunanze non è computato chi, avendo interesse, giusta l'art. 15 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, non può prendere parte alla deliberazione.

ARTICOLO 9


DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEI CONSIGLIERI

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione esercita le funzioni che gli sono attribuite dalla legge, dai regolamenti statali e regionali, dal presente statuto e dai regolamenti interni.

Egli in particolare, a titolo esemplificativo, ma non limitativo:

- ha la rappresentanza legale dell'Ente e cura i rapporti con gli enti e le altre autorità;
- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- svolge funzione propulsiva delle attività del Consiglio di Amministrazione e ne regola i lavori;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;



- 
- sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le amministrazioni pubbliche, con gli operatori privati, con le espressioni organizzate dell'utenza e del volontariato e con ogni altro soggetto operante nel settore dell'assistenza sociale;
 - formula proposte nelle materie all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione;
 - assume, con ordinanza in caso di urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica in adunanza da convocarsi entro breve termine;
 - assegna a ciascun membro del Consiglio la trattazione di singoli reperti ed affari;
 - rilascia procura e mandati per la rappresentazione in giudizio e la difesa del Conservatorio, nonché procure speciali per singoli e specifici atti;
 - firma gli atti e i contratti;
 - firma i mandati di pagamento, che devono essere muniti anche della firma del Segretario Generale. In assenza o impedimento del Presidente la firma sui mandati può essere apposta da uno dei Consiglieri all'uopo delegato.
 - ha autorità su tutto il personale e vigila sull'andamento amministrativo ed economico;

ARTICOLO 10
DELLE INDENNITA'

Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute nell'ambito dello svolgimento dei compiti assegnati previa approvazione di apposito Regolamento che ne stabilisce criteri, modalità e termini, nonché una indennità annuale per la carica ricoperta, commisurata percentualmente all'indennità di carica percepita dai componenti della Giunta di Roma Capitale.

Il Consiglio di Amministrazione delibera annualmente, nell'ambito del criterio sopra enunciato, tale indennità, tenuto conto della situazione economico-finanziaria dell'Ente e delle mansioni e funzioni da ciascun Consigliere effettivamente svolte.





ARTICOLO 11
DEL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente, eletto dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto, sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

In caso di contemporanea assenza di entrambi, assume le funzioni il consigliere più anziano di età.

ARTICOLO 12
DEL SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione ed ai lavori delle altre commissioni, con le funzioni previste dalla legge e dal presente statuto.

Sovrintende allo svolgimento dell'attività gestionale dell'Ente, coordinando a tal fine le attività degli Uffici.

Attende, di concerto con il Presidente, all'ordinaria amministrazione secondo gli indirizzi del Consiglio di Amministrazione.

Adotta gli atti di competenza previsti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti interni.

Gode di autonomia gestionale ed assume la responsabilità nell'organizzazione degli uffici e del lavoro propri della struttura, nella gestione delle risorse assegnate e nell'acquisizione dei beni strumentali necessari.

ARTICOLO 13
DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

E' istituito un Collegio dei Revisori dei Conti composto da un Presidente e da due componenti, tutti designati dal Sindaco di Roma per una durata pari a quella del Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio svolge le proprie funzioni a garanzia della regolarità della gestione contabile, finanziaria e fiscale dell'Ente, secondo le norme vigenti ed in base a un apposito Regolamento di funzionamento trasmesso al Consiglio di Amministrazione.





Ai componenti del Collegio spetta il rimborso delle spese sostenute nell'ambito dello svolgimento dei compiti assegnati, nonché una indennità annuale per la carica ricoperta, commisurata percentualmente all'indennità di carica percepita dai componenti della Giunta di Roma Capitale.

Il Consiglio di Amministrazione delibera annualmente, nell'ambito del criterio sopra enunciato, tale indennità, tenuto conto della situazione economico-finanziaria dell'Ente e delle mansioni e funzioni effettivamente svolte dai componenti del Collegio.

ARTICOLO 14 ***DEL SERVIZIO DI TESORERIA***

L'Ente ha un Tesoriere, secondo la normativa vigente.

I rapporti fra l'Ente ed il Tesoriere sono tenuti dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in qualità di legale rappresentante e sono disciplinati con apposito contratto.

I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico per il Tesoriere, se non sono muniti della firma del Presidente o di un Consigliere all'uopo delegato, del Segretario Generale e del Responsabile - Economico Finanziario.

ARTICOLO 15 ***DEI REGOLAMENTI***

Appositi Regolamenti disciplinano le norme circa l'organizzazione interna dell'Ente, i ruoli di nomina, la pianta organica, i diritti e i doveri, le attribuzioni ed i compiti del personale, nonché le modalità di ammissione e di erogazione dei servizi socio-educativi-assistenziali forniti dall'Ente e le modalità, i criteri e i termini per il rimborso delle spese sostenute dal Consiglio di Amministrazione nell'espletamento dei propri compiti istituzionali.

L'Ente in ossequio ai principi di economicità, efficacia e trasparenza dell'attività amministrativa, e nei termini e modi previsti dall'apposito regolamento che il Consiglio di Amministrazione provvederà ad emanare, garantisce l'accesso - a fini conoscitivi - degli interessati che ne facciano domanda agli atti e ai provvedimenti e favorisce, mediante apposita comunicazione, la partecipazione ai procedimenti degli interessati.





A tali fini nel detto regolamento verrà individuato un responsabile del procedimento e verranno determinati i termini di svolgimento dell'azione amministrativa nei modi e nei tempi stabiliti.

In relazione a quanto previsto nell'art. 2 i beneficiari ed assistiti dall'IPAB devono essere nati o residenti nella Città di Roma. Possono essere inoltre assistiti soggetti non di nazionalità italiana purché regolarmente soggiornanti nella Città di Roma.

Per le ammissioni agli interventi di assistenza e/o ai benefici valgono i titoli preferenziali stabiliti dalla legge.

I criteri di trattamento degli assistiti sono contenuti in apposito regolamento da emanare a cura del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 16

DEL RINVIO ALLE NORME IN MATERIA

Per le materie non contemplate nel presente Statuto, si osservano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti, e quelle che in avvenire saranno emanate in materia di assistenza e beneficenza pubblica.

ARTICOLO 17

NORMA TRANSITORIA

L'IPAB "Istituti Riuniti di Assistenza Sociale - Roma Capitale" subentra a tutti gli effetti nella titolarità di tutti i rapporti giuridici facenti prima capo alle IPAB di cui all'articolo 1 del presente Statuto.

Gli organi di amministrazione delle IPAB di cui all'articolo 1, in carica all'atto di approvazione del presente Statuto, sono tenuti ad effettuare, entro trenta giorni dall'adozione da parte della Regione Lazio del provvedimento di fusione, la ricognizione della situazione patrimoniale, finanziaria e dei rapporti giuridici pendenti e del personale in servizio alla data di approvazione del presente statuto con apposito atto deliberativo, da pubblicarsi nelle forme previste dalla legge e da consegnarsi alla nuova IPAB.

L'organo di amministrazione in carica dell'IPAB "Conservatorio di Santa Caterina", a far data dall'approvazione del presente Statuto, assicura la gestione dell'IPAB "Istituti Riuniti di Assistenza Sociale - Roma Capitale", nelle more della nomina, da effettuarsi entro i successivi trenta giorni da parte della Regione Lazio, del Consiglio di Amministrazione dell'Ente, il quale,





in sede di costituzione dell'IPAB, nel rispetto delle tavole di fondazione e degli interessi originari degli Enti costituenti gli "Istituti Riuniti di Assistenza Sociale".

- Sig. Giovanni Del Prete, Arch. Simone Massimilla, dott. Massimiliano Monnanni, componenti del Consiglio di amministrazione dell'IPAB "Conservatorio di Santa Caterina della Rosa", già designati dal Sindaco di Roma con Ordinanza n. 323 del 17 novembre 2008 e nominati con DPRL n. T00027 del 12 febbraio 2009, nella loro qualità di rappresentanti dell'IPAB individuata quale capofila della fusione per incorporazione ai sensi del Protocollo di intesa sottoscritto dal Comune di Roma in data 29 gennaio 2010;
- Sig. Mauro Catenacci, Presidente dell'IPAB "Asilo della Patria", in qualità di legale rappresentante dell'IPAB incorporata nella fusione;
- Sig. Antonino Molinaro, Presidente dell'IPAB "Conservatorio di Santa Eufemia", in qualità di legale rappresentante dell'IPAB incorporata nella fusione.

Parimenti, il Collegio dei Revisori dei Conti, da nominarsi mediante apposito provvedimento della Regione Lazio, in sede di costituzione dell'Ente, è così designato per la durata stabilita dall'articolo 13, comma 1, dello Statuto stesso:

- Dott. Massimo De Angelis, componente dei Consigli di Amministrazione delle IPAB "Asilo della Patria" e "Conservatorio di Santa Eufemia", iscritto al Registro dei Revisori Contabili, con funzioni di Presidente;
- Dott. Marco Colantonio e Dott. Vittorio Trenta, componenti del Consiglio di Amministrazione dell'IPAB "Asilo della Patria" e iscritti al Registro dei Revisori Contabili, con funzioni di componenti.

